



Città di Imola

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 08/04/2015

OGGETTO : 8. DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA TASI - ANNO 2015. I.E.

Il giorno 08/04/2015 alle ore 08:45 su convocazione disposta, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, in adunanza ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	PRES	ASS		PRES	ASS
MANCA DANIELE	X		CAVINA CLAUDIA		X
GAMBI GIACOMO	X		MANARESI SONIA		X
SPADONI DANIELA		X	LINGUERRI ROMANO	X	
DEGLI ESPOSTI FRANCESCA	X		FRATI CLAUDIO	X	
PANIERI MARCO	X		SANGIORGI MANUELA		X
BARELLI GIULIA		X	RESTA CLAUDIA		X
PEPPI MARIO	X		BARACCANI DANIELE	X	
LANZON PAOLA	X		CAVINA PATRIK	X	
TAROZZI MARCELLO	X		CARAPIA SIMONE	X	
ERRANI DOMENICO		X	MIRRI ALESSANDRO	X	
TASSINARI PAOLA		X	LAGHI GIORGIO	X	
GREMENTIERI ROBERTO	X		ZUCCHINI ANDREA	X	
SIELI ALICE	X		TOTALI	17	8

Assiste in qualità di Segretaria Generale la Dott.ssa SIMONETTA D'AMORE

Presiede la consigliera LANZON PAOLA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, la quale, constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Scrutatori: DEGLI ESPOSTI F., GAMBI G., CARAPIA S..

All'appello erano presenti n. 17 Consiglieri Comunali, come da frontino.

Durante la trattazione dell'oggetto n. 1 si è svolto il seguente movimento:

Entrano: Errani D., Spadoni D.

Escono: Baraccani D., Degli Esposti F.

Entrano: Baraccani D., Barelli G.

Esce: Zucchini A.

Presenti n. 18

Durante la trattazione dell'oggetto n. 4 si è svolto il seguente movimento:

Entrano: Zucchini A., Degli Esposti F.

Escono: Spadoni D., Panieri M.

Entrano: Panieri M., Spadoni D.

Esce: Sieli A.

Entra: Sieli A.

Escono: Manca D., Frati C.

Entrano: Sangiorgi M., Manca D., Frati C.

Esce: Zucchini A.

Presenti n. 20

Alla ripresa dei lavori del Consiglio Comunale, dopo l'interruzione prevista dall'O.d.G. dell'odierna seduta, come risulta dal 2° appello nominale, erano presenti n. 15 Consiglieri Comunali e quindi sono entrati rispetto al 1° appello, Barelli G., Errani D., Manaresi S., Resta C. e sono usciti Manca D., Gambi G., Linguerri R., Frati C., Cavina P., Zucchini A. (vengono nominati scrutatori i Conss. Degli Esposti F., Peppi M., Carapia S.).

Si è inoltre svolto il seguente movimento:

Entrano: Zucchini A., Cavina P., Cavina C., Gambi G., Sangiorgi M., Linguerri R., Manca D.

Esce: Lanzon P.

Entrano: Lanzon P., Spadoni D.

Escono: Zucchini A., Manca D.

Presenti n. 22

Durante la trattazione dell'oggetto n. 5 si è svolto il seguente movimento:

Entra: Manca D.

Presenti n. 23

Durante la trattazione dell'oggetto n. 6 non si è svolto alcun movimento.

Presenti n. 23

Durante la trattazione dell'oggetto n. 7 si è svolto il seguente movimento:

Esce: Panieri M.

Entra: Panieri M.

Presenti n. 23

_____ . _____ . _____

Ed in prosecuzione di adunanza,

la Presidente pone in discussione l'oggetto iscritto al punto n. 8 dell'O.d.G. relativo a: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA TASI - ANNO 2015" e dà la parola all'Ass. De Marco A. per la relativa presentazione.

Entra: Frati C. (ore 18.44)

Presenti n. 24

Non essendoci richieste di intervento né dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione il seguente atto deliberativo:

Esce: Barelli G. (ore 18.45)

Presenti n. 23

Al termine la Presidente pone in votazione il seguente atto deliberativo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

- visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, la disciplina delle detrazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- richiamata la deliberazione C.C. n. 50 adottata in data odierna, con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2015;

- visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) così come modificato dall'art. 1, comma 679 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190:

"677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

- richiamato l'art. 1 commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013, che prevede l'aliquota base TASI nell'uno per mille della base imponibile già definita per l'IMU all'art. 13 D.L. n. 201/2011, incrementabile pertanto nel 2014 e 2015 fino al 3,3 per mille, fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, nonché riducibile e differenziabile in relazione alle diverse tipologie di immobile, fino all'azzeramento;

- considerato che per fare fronte al fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2015, così come indicato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, si rende necessario adottare il presente provvedimento, con il quale si definisce per l'anno 2015 la misura delle aliquote della TASI da applicarsi nell'anno 2015 come di seguito indicata, da leggersi congiuntamente alla deliberazione di approvazione aliquote del tributo IMU (adottata in data odierna), rispettando la soglia massima stabilita con l'art. 1, comma 677 della Legge di Stabilità 2014;

- considerato altresì:

- che il gettito può essere ottenuto applicando l'aliquota del 3,3 per mille solo sulle abitazioni principali e quelle a queste assimilate, non soggette ad Imu, in modo da garantire il concorso di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'Addizionale Comunale all'Irpef;

- che il Comune, utilizzando l'aliquota del 3,3 per mille, è comunque tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure;

- che il Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare l'ammontare delle detrazioni, che determinano un prelievo TASI tendenzialmente paragonabile al prelievo IMU;

- accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi Associato, il gettito atteso di euro 6.582.000,00 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

- aliquota **Tasi del 3,3 per mille per le abitazioni principali**, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e dall'art. 4 del Regolamento Comunale TASI:

- **detrazioni** di importo decrescente all'incremento del valore della rendita dell'abitazione principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤260	160
>260 e ≤500	120
>500- ≤700	80
>700	0

- con riferimento alle unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento TASI, l'**aliquota TASI è del 2,8 per mille**, in quanto immobili già sottoposti all'aliquota IMU del 4 per mille, ferma restando le detrazioni sopraindicate;

- precisato che il valore di rendita catastale dell'unità abitativa è da utilizzarsi al fine di individuare l'importo della detrazione spettante, mentre ai fini dell'imposta TASI la base imponibile è costituita dalla somma delle rendite catastali dell'unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7);

- richiamato contestualmente il comma 676 della medesima Legge n. 147/2013, che dà facoltà ai Comuni di differenziare le aliquote TASI, per tipologia e destinazione degli immobili, fino al totale azzeramento dell'aliquota e ritenuto applicare, per l'anno 2015, **aliquota zero** sulle restanti categorie di immobili, anche al fine di non gravare ulteriormente la fiscalità locale in materia immobiliare;

- ritenuto comunque di definire che, nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2013, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore, con conseguenza che laddove l'aliquota a carico del possessore sia pari a zero, la Tasi a carico dell'occupante è anche essa pari a zero;

- individuati come segue, ai sensi dell'art. 1, comma 682, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi:

	Riferimenti di Bilancio di Previsione
Trasporto pubblico locale € 584.720	tit. 1 funz.08 serv. 03 int.03 e 05
Illuminazione pubblica € 1.749.264	tit. 1 funz. 08serv. 02 int. 03
Manutenzione verde pubblico € 1.731.101	tit. 1 funz. 09 serv. 06 int. 01,02, 03, 06, 07
Servizi assistenziali e sociali; € 4.725.477	tit. 1 funz. 10 serv. 04 int. 03
Servizio di protezione civile € 84.756	tit. 1 funz. 09 serv. 03 int. 02 e 03

(Il dettaglio dei costi riferibili ai suddetti servizi indivisibili è rinvenibile nell'ambito dei riferimenti del Bilancio di Previsione comunale sopraindicati).

- considerato altresì che è prevista, ai sensi dell'art. 9 bis D.L. n. 47/2014 come convertito in Legge n. 80/2014, una specifica agevolazione in materia di TASI a partire dall'anno 2015, per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in base alla quale la TASI è dovuta in misura, per ciascun anno di imposta, ridotta di due terzi;

- ritenuto opportuno disciplinare le modalità con le quali l'Ufficio Tributi deve essere messo a conoscenza dell'applicazione della riduzione da coloro che attestino averne diritto, mediante apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo d'imposta che versi nelle condizioni previste dall'art. 9 bis D.L. n. 47/2014 come convertito in Legge n. 80/2014 entro i termini di scadenza previsti per l'ordinaria dichiarazione Tasi prevista all'art. 9 del vigente Regolamento Comunale dell'imposta;

- visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

- visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 del 21/3/2015) con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali è differito al 31 maggio 2015;

- ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 228 del 30/11/2011 sono state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi", al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convezione allegata al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

- preso atto del provvedimento prot. n. 3277/6 del 29/5/2014 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della Dott.ssa Claudia Dal Monte e del decreto prot. n. 3278/6 del 29/5/2014 di nomina della Posizione Organizzativa nella persona della Dott.ssa Elena Battistoni, designata Responsabile Tributi Polo Est – Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese;

- dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare n. 1 "Bilancio Preventivo, Rendiconto del Comune, Istituzioni, Aziende Speciali, Consorzi e Società o Enti e gli altri organismi a prevalente capitale pubblico locale al quale il Comune partecipa, escluso l'ASP, Patrimonio" in data 2.04.2015;

- attesa la necessità di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in quanto presupposto per

l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 posto in successivo punto dell'Ordine del Giorno di questa stessa seduta;

- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

D E L I B E R A

1) di definire, sulla base delle valutazioni espresse in premessa e considerato il fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno **2015**, le aliquote della TASI come segue:

- a) aliquota **TASI del 3,3 per mille per le abitazioni principali**, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e dall'art. 4 del Regolamento Comunale TASI;
- b) **detrazioni** di importo decrescente all'incremento del valore della rendita dell'abitazione principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤260	160
>260 e ≤500	120
>500- ≤700	80
>700	0

c) unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento TASI, **l'aliquota TASI è del 2,8 per mille**, in quanto immobili già sottoposti all'aliquota IMU del 4 per mille, fermo restando le detrazioni sopraindicate;

d) quota a carico del detentore nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2013, pari al 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore con conseguenza che laddove l'aliquota a carico del possessore sia pari a zero, la Tasi a carico dell'occupante è anche essa pari a zero;

e) **aliquota zero** sulle restanti categorie di immobili, anche al fine di non gravare ulteriormente la fiscalità locale in materia immobiliare;

2) di precisare che il valore di rendita catastale dell'unità abitativa è da utilizzarsi al fine di individuare l'importo della detrazione spettante, mentre ai fini dell'imposta TASI la base imponibile è costituita dalla somma delle rendite catastali dell'unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7);

3) di disporre che coloro che intendono usufruire, ai sensi dell'art. 9 bis D.L. n. 47/2014 come convertito in Legge n. 80/2014, della specifica agevolazione in materia di TASI prevista a

DELIBERAZIONE N. 51 DEL 08/04/2015

partire dall'anno 2015, per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in base alla quale la TASI è dovuta in misura, per ciascun anno di imposta, ridotta di due terzi, trasmettano al competente Ufficio Tributi Associato apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo d'imposta che versi nelle suddette condizioni previste entro i termini di scadenza previsti per l'ordinaria dichiarazione Tasi prevista all'art. 9 del vigente Regolamento Comunale dell'imposta;

4) di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, sia inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997;

5) di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015.

Eseguita la votazione palese, la Presidente del Consiglio ne proclama l'esito:

Presenti	n. 23	
favorevoli	n. 15	(Gruppi: Partito Democratico, Fornace Viva la scelta civica per Imola, Insieme si Vince)
contrari	n. 7	(Gruppi: Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Nuovo Centro Destra)
astenuti	n. 1	(Gruppo: Imola Migliore – Liberi a Sinistra)

Il Consiglio Comunale approva

Vista la richiesta di eseguibilità immediata del presente provvedimento avanzata, per le motivazioni di cui in premessa, la Presidente, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente esito:

Presenti	n. 23	
favorevoli	n. 14	(Gruppi: Partito Democratico, Fornace Viva la scelta civica per Imola)
contrari	n. 8	(Gruppi: Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Nuovo Centro Destra, Insieme si Vince)
astenuti	n. 1	(Gruppo: Imola Migliore – Liberi a Sinistra)

dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

(Gli interventi sono riportati in allegato all'originale della presente, trascritti come registrati sul cd nell'apparecchio situato nella Sala Consiliare).

/mv

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

LA PRESIDENTE

f.to Paola Lanzon



LA SEGRETARIA GENERALE

f.to Simonetta D'Amore...

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione verrà affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data 18 aprile 2015 e vi resterà per 15 gg. consecutivi quindi fino al 4 maggio 2015.

La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il 28 aprile 2015.



L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Rossana Selleri...